

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

INDICE

[Art. 1 - Oggetto del Regolamento](#)

[Art. 2 - Introduzione dell'imposta](#)

[Art. 3 - Tariffe](#)

[Art. 4 - Documenti di variante](#)

[Art. 5 - Pertinenze in zone protette](#)

[Art. 6 - Modalità di pagamento](#)

[Art. 7 - Contabilità delle marche segnatasse](#)

[Art. 8 - Approvazione rendiconto](#)

[Art. 9 - Spettanza totale](#)

[Tabella "A"](#)

[Tabella "B"](#)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento in questo Comune dei diritti di segreteria, di seguito denominati "imposta", istituiti dal provvedimento di Legge per la finanza locale per l'anno 1992.

Art. 2 - Introduzione dell'imposta

1. Sono applicati, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione della delibera di adozione del presente regolamento, i diritti di Segreteria sul rilascio degli atti seguenti:

- a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della Legge 28/02/1985, n. 47;
- b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito con modificazioni dalla Legge 25/03/1982, n.94;
- c) l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, 1 comma, lettera b), della Legge 5/8/1978, n.457;
- d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di Legge di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della Legge 5/8/1978, n. 457,
- e) autorizzazione per lottizzazione di aree di cui all'articolo 28 della Legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
- f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia;
- g) concessioni edilizie;

2. Non sono soggetti al tributo i documenti di cui alle lettere a), b), c) e g) rilasciati allo Stato e, per la realizzazione di opere pubbliche, agli Enti istituzionalmente competenti, comprese autorizzazioni e concessioni per opere comunali.

Art. 3 - Tariffe

1. L'ammontare dell'imposta dovuta è quello indicato per ciascun tipo di atto nelle allegate tabelle A e .

Art. 4 - Documenti di variante

1. I documenti rilasciati in variante a precedente autorizzazione o concessione sono soggetti ad imposta in modo autonomo. Pertanto per le concessioni edilizie in variante l'imposta è correlata alla cubatura fuori terra o alla superficie ulteriormente in compartecipazione o riparto consentita. Le concessioni in variante che comportano diminuzione della cubatura o superficie assentita sono soggette al minimo dell'imposta.

Art. 5 - Pertinenze in zone protette

1. Sui documenti relativi ad opere costituenti pertinenze su edifici o aree vincolate ai sensi delle Leggi 1/9/1939, n. 1089 e 29/6/1939, n. 1047, e quindi soggette a concessione edilizia, (i diritti sono applicabili sulla base della tabella allegata B).

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. L'applicazione dei diritti di segreteria è effettuata mediante apposizione di marche o timbrature con indicazione dell'importo sul documento all'atto del suo rilascio previo versamento da parte dei richiedenti di quanto dovuto.
2. Il pagamento può avvenire in contanti presso l'ufficio addetto al rilascio del documento, ovvero mediante versamento nel c.c.p. intestato al tesoriere di questo Comune con indicazione, sull'apposito spazio del bollettino postale, della causale di versamento, ed esibizione della ricevuta all'ufficio che rilascia il documento, oppure mediante versamento presso la Tesoreria comunale.
3. Il versamento nel c.c.p. è obbligatorio quando sia richiesto che il documento venga inoltrato per posta; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta, in originale o fotocopia, del bollettino comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta.

Art. 7 - Contabilità delle marche segnatasse

1. Le marche relative ai diritti di segreteria sono date in carico dall'economista comunale ai dipendenti responsabili che, presso gli uffici interessati, sono addetti al rilascio dei documenti.
2. I predetti dipendenti sono tenuti ad annotare su di un apposito registro di carico e scarico i valori delle marche ricevute dall'economista, di quelle applicate sui documenti rilasciati, le somme incassate e quelle versate dal soggetto nell'apposito c.c.p., nonché i versamenti fatti dal dipendente responsabile all'economista da effettuare entro il giorno cinque di ogni mese, nell'ammontare di tutte le somme incassate durante il mese precedente.

Art. 8 - Approvazione rendiconto

1. Entro il 25 gennaio di ogni anno ciascun responsabile addetto presenta all'Amministrazione il rendiconto dell'anno precedente nel quale sono indicati i movimenti giornalieri e globali delle marche e dei versamenti effettuati.
2. Tale rendiconto, previa verifica dell'ufficio Ragioneria, è sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione.

Art. 9 - Spettanza totale

1. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito articolo del capitolo "Diritti di segreteria". Non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

TABELLA " A "

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI DA UN VALORE MINIMO DI L.10.000 AD UN VALORE MASSIMO DI L. 100.000

1) - Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18 della Legge 47/85, di terreni esclusivamente agricoli_L.
20.000

- Certificazione di destinazione urbanistica di altri terreni_L. **20.000**

2) Autorizzazioni edilizie:

a) - esecuzione di opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, in zone non vincolate ai sensi della Legge n.1089/39 e n.1497/39 (art.7 Legge 23/3/82 n.457)_L. **50.000**

b) - esecuzione di opere di manutenzione straordinaria (art.31 lett."b" Legge 5/8/78 n. 457)_L. **50.000**

c) - esecuzione di opere di demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere in zone non vincolate ai sensi della L.1089 e 1497/39 (art.7 Legge 25/3/82 n.94)_L. **20.000**

3) Autorizzazioni urbanistiche:

a) - autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (art.30 L.457/78)_L. **100.000**

b) - autorizzazione per lottizzazione di aree (art. 28 Legge 1150/42)_L. **100.000**

TABELLA " B "

CONCESSIONI EDILIZIE, DA UN MINIMO DI L. 30.000 AD UN MASSIMO di L. 1.000.000

1) Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione di qualsiasi tipo di edificio ricadente in qualsiasi zona territoriale_L. **250 al mc.** o fraz. con un minimo di L. **100.000**

2) Opere di cui all'art. 7 L. n.94/82 soggette a concessione purchè ricadenti in zona vincolata ai sensi delle Leggi n.1089 e 1497/39_L. **200 al mc.** o fraz. con un minimo di L. **100.000**